

# TI\_GERICHTE 34.2024.16 vom 23. Oktober 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-10-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2024.16](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2024.16)

FR: TI\_GERICHTE 34.2024.16 du 23 octobre 2024

IT: TI\_GERICHTE 34.2024.16 del 23 ottobre 2024

## Volltext

Incarto n.34.2024.16

RG/sc

Lugano

23 ottobre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 27/29 maggio 2024 dalla Pretura di \_\_\_\_\_ (art. 281 cpv. 3 CPC; conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio) e che oppone

1.AT 1

2.AT 2

a

1.CV 1

2.CV 2

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 9 aprile 2024, il Pretore della Giurisdizione di \_\_\_\_\_ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 18 luglio 2003 tra AT 1 e CV 1 (nata \_\_\_\_\_). Al punto n. 3 del dispositivo il Pretore ha accertato il diritto dei coniugi alla metà dell'importo accumulato dall'altro a titolo di prestazione d'uscita durante il matrimonio, ossia dalla data del matrimonio (18 luglio 2003) alla presentazione di questa causa di divorzio (1° ottobre 2019), ordinando la trasmissione dell'incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il calcolo del riparto (cfr. I).

1.2 Il 27/29 maggio 2024 il Pretore ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica giusta l'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C\_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C\_211/2010 del 18 febbraio 2011, 9C\_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.3 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la causa di divorzio essendo stata promossa con petizione del 1. ottobre 2019 (cfr. I).

Per l'art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), in casu il 1. ottobre 2019.

L'art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP procede d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell'8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro

2B).

Non rientrano invece nel campo d'applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, *La prévoyance professionnelle et le divorce*, cit., p. 215; Stauffer, *Berufliche Vorsorge*, 2005, p. 449 n. 1203).

Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l'acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d'uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l'affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l'esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d'uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; Sutter/Freiburghaus, *Kommentar zum neuen Scheidungsrecht*, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/ Lauterburg, in: *Fam/Pra/Kommentar*, art. 122 n. 6ss).

#### 2.5Avere acquisito da CV 1

Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di parte emerge che in data 24 giugno 2003 CV 1 ha effettuato un prelievo (dal suo conto di libero passaggio presso la \_\_\_\_\_) di complessivi fr. 17'193.85 destinato, in ragione di fr. 16'983.95, al finanziamento di quella che sarebbe divenuta l'abitazione coniugale acquistata in comproprietà con AT 1 e di cui al fondo mappale \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_ (cfr. VII-7, IX-4, VI-C, XIX; cfr. anche II-3).

A momento del matrimonio (18 luglio 2003) non risulta l'esistenza di averi previdenziali di pertinenza della ex moglie suscettibili di essere considerati ai fini del presente giudizio.

Dal fascicolo si evince per contro che al momento dell'introduzione della procedura di divorzio la moglie disponeva di una prestazione d'uscita divisibile di fr. 20'422.75 presso il CV 2 (cfr. XVI), dove risulta essere confluito l'aver previdenziale accumulato sia presso \_\_\_\_\_ (da marzo 2014 a marzo 2015, cfr. VII-6), sia presso la \_\_\_\_\_ (da aprile 2015 a giugno 2016, cfr. VII-4), sia presso l'\_\_\_\_\_ (da ottobre 2015 a febbraio 2017, cfr. VII-3).

Ora, capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell'abitazione primaria e per i quali sussiste ancora l'obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, *Wohneigentumsförderung und Scheidung*, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, *Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB*, in *ZBJV* 2000 pp. 536ss).

Per la giurisprudenza federale, anche prelievi anticipati per il finanziamento dell'abitazione effettuati prima del matrimonio vanno considerati ai fini del riparto (DTF 128 V 230), ciò che tuttavia come evidenziato in dottrina (Bäder Federspiel, op. cit., p. 262, n. 535) conduce al medesimo risultato che si ottiene considerando (come sostengo alcuni autori: Brunner, cit., pp. 537s, Vetterli/Keel, cit., p. 1622, Koller, *Vorbezüge für den Erwerb von Wohneigentum und Vorsorgeausgleich bei der Scheidung*, *ZBJV* 2001, pp. 137

nota 4) detto prelievo quale avere previdenziale separato che non va incluso nel calcolo della divisione.

L'art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all'aver acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelievo.

Ne segue che, conformemente al sopra menzionato art. 22a cpv. 3 LFLP e richiamata la tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP UFASn. 143 del 16 novembre 2016 p. 6, stante l'assenza di averi previdenziali al momento del matrimonio (18 luglio 2003), considerato il prelievo di fr. 16'983.95 (di cui fr. 0 acquisiti durante il matrimonio) e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr. 20'422.75 presente il 1. ottobre 2019, l'importo accumulato in costanza di matrimonio da CV 1 e suscettibile di essere diviso va cifrato in fr. 20'422.75(0 + 20'422.75).

## 2.6 Avere acquisito da AT 1

Dall'inserto si evince che al momento del matrimonio AT 1 disponeva di una prestazione d'uscita di fr. 118'394 presso la \_\_\_\_\_ (cfr. II-2 verso), dove è stato assicurato sino al 31 luglio 2009 e dove il 1. ottobre 2003 ha effettuato un prelievo per il finanziamento dell'abitazione primaria di fr. 116'900 (II-3). È stato in seguito assicurato, sino al 31 dicembre 2015, alla \_\_\_\_\_ (cfr. sub II-1), dal 1. aprile 2018 al 31 agosto 2019 presso \_\_\_\_\_ dove alla data del riparto (1. ottobre 2019) era ancora depositato un avere quantificabile (considerati gli interessi) in fr. 186'000 (cfr. VI-B). In data 1. ottobre 2019 egli disponeva pure di un avere di fr. 203 presso la \_\_\_\_\_ (cfr. VI-A) rispettivamente di un avere di fr. 6'532.35 su un conto di libero passaggio della \_\_\_\_\_ (cfr. II-2). Da settembre 2020 al 31 dicembre 2022 è stato quindi assicurato presso la \_\_\_\_\_ (cfr. sub VI-A) ed infine, a partire da gennaio 2023 è assicurato presso l'AT 2 dove dispone di una prestazione d'uscita divisibile di fr. 168'294.90 (valuta 23 agosto 2024) (cfr. XV).

Richiamati i già citati artt. 22a cpv. 3 LFLP, 30c LPP e 331e CO e la tabella di calcolo di cui al Bollettino LPP UFASn. 143, posto un avere al momento del matrimonio di fr. 118'394 rispettivamente di fr. 119'184.65 (tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo; per il calcolo cfr. [www.gerichte-zh.ch](http://www.gerichte-zh.ch)), considerato il prelievo di fr. 116'900 effettuato il 1. ottobre 2003 di cui fr. 0 acquisiti durante il matrimonio (stante l'aver di fr. 118'394 presente il 18 luglio 2003) e tenuto conto di un capitale previdenziale complessivo di fr. 192'735.35 (186'000 + 203 + 6'532.35) presente il 1. ottobre 2019, l'importo accumulato da AT 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso ammonta a fr. 192'735.35(0 + 192'735.35).

## 2.7 Conguaglio

Sulla scorta di quanto precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi, a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 86'156.30 ([192'735.35 - 20'422.75]: 2).

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'aver cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C\_610/ 2010 del 6 dicembre 2010). Le disposizioni precitate esprimono il

principio fondamentale del mantenimento della previdenza; esse impediscono di compensare crediti di un coniuge con la prestazione d'uscita di cui l'altro coniuge beneficia (STFA B/131/04 del 23 febbraio 2006 consid. 4.2).

La soluzione prospettata dagli ex coniugi non è pertanto suscettibile di essere omologata.

Stante quanto precede, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria ed in assenza di indicazioni dalle parti interessate, l'importo di fr.86'156.30 dovrà essere trasferito da parte dell'AT 2 a favore di CV 1 presso il CV 2.

2.8 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L' avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.192'735.35.

2.- L' avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr.20'422.75.

3.- È fatto ordine all'AT 2 di versare a favore di CV 1, presso il CV 2, l'importo di fr. 86'156.30 oltre interessi compensativi dal 1. ottobre 2019.

.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente

Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.